



REGISTRO AMMINISTRATORI CONDOMINIALI DI STABILI

REGOLAMENTO

Art. 1

E' istituito presso l'Associazione della Proprietà Edilizia di COMO, con sede in Via Diaz 91, il Registro degli Amministratori Condominiali e di stabili.

Art. 2

L'istituzione del Registro ha lo scopo di fornire ai Soci dell'Associazione della Proprietà Edilizia ed ai terzi valide indicazioni per la nomina di Amministratori di stabili, in modo che ne risultino garantite la moralità e la capacità ed assicurata la professionalità.

Art. 3

Per conseguire le finalità di cui al precedente articolo viene istituita, presso l'Associazione della Proprietà Edilizia, una Commissione con il compito di:

- a) esaminare le domande di iscrizione e la relativa documentazione, nella quale devono risultare indicate almeno due referenze nonché i requisiti di legge per esercitare l'attività di Amministratore;
- b) proporre al Consiglio direttivo dell'Associazione della Proprietà Edilizia l'istituzione di corsi di formazione professionale, perfezionamento, aggiornamento per amministratori;
- c) fornire al Consiglio direttivo dell'Associazione della Proprietà Edilizia tutte le indicazioni per il raggiungimento delle finalità e stabilire le modalità volte ad assicurare l'affidabilità del Registro;
- d) proporre al Consiglio direttivo dell'Associazione della Proprietà Edilizia la quota per l'iscrizione al Registro.

La Commissione è nominata ogni anno dal Consiglio direttivo dell'Associazione della Proprietà Edilizia e dura in carica fino alla nomina successiva. La Commissione elegge nel suo seno il Presidente ed oltre ai compiti di cui ai precedenti punti di cui al precedente articolo 3 tiene frequenti contatti – al fine di appuntarne eventuali esigenze e di raccogliere, comunque, i suggerimenti, da sottoporre al Consiglio direttivo dell'Associazione della Proprietà Edilizia – con tutti gli Amministratori iscritti al registro - così costituiti in “Gruppo Amministratori Associazione della Proprietà Edilizia” – riunendoli o informandoli ogniqualvolta ritenga utile.

Art.4

Chiunque operi ed aspiri ad operare come amministratore può chiedere l'iscrizione al Registro, fornendo tutte le notizie personali e professionali utili per l'esame della domanda e dichiarando espressamente di accettare ogni obbligo discendente dal presente Regolamento.

Art. 5

La domanda di iscrizione deve essere presentata al Consiglio direttivo dell'Associazione della Proprietà Edilizia, che la sottopone all'esame della Commissione di cui all'art. 3.

La Commissione procede al controllo ed alla valutazione degli elementi forniti dal richiedente.

Qualora essi rispondano alle finalità del Registro, propone al Consiglio dell'Associazione della Proprietà Edilizia l'iscrizione, salvo che ritenga necessario, per acquisire maggiori elementi di giudizio, invitare il richiedente ad un colloquio per la valutazione definitiva.

La proposta della Commissione deve essere sufficientemente motivata.

Art. 6

Il Consiglio direttivo dell'Associazione della Proprietà Edilizia esercita la vigilanza ed il potere disciplinare sugli iscritti al Registro attraverso una Commissione da esso nominata e composta da tre membri, fra cui un esperto in materie giuridiche che la presiede.

Art. 7

I provvedimenti disciplinari sono : il richiamo scritto; la sospensione; la radiazione dal Registro.

I provvedimenti sono comunicati all'interessato tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 8

Contro i provvedimenti disciplinari della Commissione di cui all'art. 6, l'interessato può proporre ricorso al Consiglio direttivo dell'Associazione della Proprietà Edilizia tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione.

Art. 9

In caso di costituzione di nuovo condominio o di modifica del Regolamento condominiale da parte dell'Assemblea, gli Amministratori iscritti al registro di cui al presente Regolamento cureranno l'inserimento nel Regolamento, ove non fosse già prevista, della clausola del ricorso alla Giunta condominiale dell'Associazione della Proprietà Edilizia per l'amichevole composizione delle controversie che dovessero insorgere fra i condomini e fra questi e l'amministrazione, anche in tema di interpretazione della normativa di legge e del Regolamento condominiale, prima di adire l'Autorità Giudiziaria. In caso di inserimento di clausola che prevede il ricorso all'arbitrato, sarà prevista la richiesta al Presidente dell'Associazione della Proprietà Edilizia della nomina del terzo arbitro.

Il mancato interessamento dell'Amministratore ai fini dell'inserimento della clausola di cui trattasi è valutabile agli effetti del precedente art. 7.

Como, lì 12 aprile 2021